

# REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Approvato in data 24 settembre 2017

Data di applicazione 17 novembre 2017



# Sommario Articolo 4 - Spese per servizi di giustizia .......4 Articolo 6 - Segreteria degli Organi di Giustizia......4 Articolo 8 - Adesione ed obblighi .......5 Articolo 25 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi.......14





Articolo 31 - Circostanze aggravanti	17
Articolo 32 - Circostanze attenuanti	17
Articolo 33 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti	18
Articolo 34 - Sospensione per la tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi	19
Articolo 35 - La Riabilitazione	19
Articolo 36 - Amnistie, indulti e grazia	20
Articolo 37 - Norma finale	20



# Articolo 1 - Emanazioni e modifiche

- 1) Il Regolamento di Giustizia è stato emanato dal Consiglio Federale in attuazione di quanto previsto nell'Art. 20 dello Statuto Federale e approvato con delibera del Consiglio Federale.
- 2) Le disposizioni del presente Regolamento si conformano alle norme del Codice di Giustizia Sportiva emanate dal CONI.

# Articolo 2 - Principi generali

- 1) Gli Affiliati ed i Tesserati devono mantenere una condotta conforme all'ordinamento giuridico dello Stato Italiano, ai regolamenti EKF IKF, allo Statuto CIK ed ai "Principi del Kendo" allegati allo stesso, nonché ai principi della lealtà, della probità, della correttezza e della rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale.
- 2) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali e delle disposizioni emanate dai competenti Organi Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico-Sportivo, l'esigenza di una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di frode sportiva, d'illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantiti dagli Organi di Giustizia aventi competenza su tutto ii territorio nazionale.
- 3) Tutti i provvedimenti sono impugnabili nelle forme di cui agli articoli seguenti; sono garantiti ii diritto di difesa e la possibilità di revisione del giudizio alle condizioni e nei casi tassativamente previsti.
- 4) Gli Affiliati ed i Tesserati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dalla CIK e dai dojo afferenti alla CIK
- 5) I Giudici Sportivi e Federali svolgono le loro funzioni in piena autonomia.
- 6) I componenti del Collegio Arbitrale istituito nell'ambito della CIK non possono essere scelti tra i componenti degli Organi di Giustizia.
- 7) I Giudici Federali sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

#### Articolo 3 - Vincolo di giustizia

- 1) I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati.
- 2) Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento Sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280.



3) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

#### Articolo 4 - Spese per servizi di giustizia

- 1) La Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione e nei limiti massimi fissati con delibera del Consiglio Federale., la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.
- 2) Il Giudice, con la decisione che chiude ii procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia Sportiva e comunque non inferiore a quanto indicato nel punto 1 del presente art..
- 3) Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto ii profilo disciplinare, ii Giudice segnala ii fatto al Procuratore Federale.

# Articolo 5 - Poteri degli Organi di Giustizia.

- 1) Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'Art. 20 dello Statuto.
- 2) Il Giudice stabilisce, con provvedimento non impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
- 3) Il Giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
- 4) Il Giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
- 5) Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati, anche a distanza tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

#### Articolo 6 - Segreteria degli Organi di Giustizia.

- Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un Segretario individuato dalla Federazione.
- 2) Il Segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.



3) Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal Giudice, nonché alle altre incombenze che gli sono attribuite.

# Articolo 7 - Comunicazioni

- 1) Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo anagrafico comunicato. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
- 2) Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti, in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato.

In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

- 3) E' onere delle parti indicare, nel primo alto difensivo, eleggere domicilio per le seguenti comunicazioni l'indirizzo di postale di riferimento ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la Segreteria dell'Organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
- 4) Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel silo internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione.

# Articolo 8 - Adesione ed obblighi

1) Tutti coloro che intendono far parte della CIK devono aderirvi secondo le disposizioni previste nello Statuto e nel Regolamento Organico Federale e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservarne lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.

Essi sono, altresì, tenuti ad osservare ed applicare le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, unitamente al Codice di Comportamento Sportivo.

2) Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano ad operare con lealtà, probità e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano la pratica del Budo, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta.

Essi non possono avere relazioni sportive con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti o convenzioni, non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara ed hanno l'obbligo di non rilasciare dichiarazioni, scritte o verbali, lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità e dell'onorabilità delle Associazioni e delle Società Sportive di cui si compone, nonché degli altri Tesserati.



3) Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti della CIK sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.

# Articolo 9 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati

1) Gli Affiliati ed i Tesserati in genere rispondono normalmente a titolo di dolo o di colpa delle infrazioni personalmente commesse, fatte salve le disposizioni seguenti in tema di responsabilità oggettiva.

I Dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Associazioni/Società Sportive affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi.

L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

- 2) Le Associazioni/Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.
- 3) Gli Affiliati si presumono responsabili degli illeciti sportivi che siano risultati o semplicemente potevano risultare a loro vantaggio, anche se commessi da persone a loro estranee, salvo che non forniscano la rigorosa prova della propria estraneità ai fatti relativi.

#### Articolo 10 - Frode sportiva, illecito sportivo ed obbligo di denunzia

1) La violazione di norme che regolano ii tesseramento circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di Atleti non tesserati, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico della Associazione responsabile ed in particolare del Presidente, del Dirigente accompagnatore responsabile tecnico.

Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché, ai sensi dell'Art.1) della Legge 401\1989, l'offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva o ad un esame allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione o della verifica stessa. L'obbligo di denuncia vige per qualsiasi tipo di infrazione e non solo per quelle di illecito sportivo.

- 2) Ai fini dell'accertamento delle identità personali, dell'età o della cittadinanza fanno fede le carte d'identità, i passaporti, le patenti d'auto ed ogni altro valido documento di riconoscimento.
- 3) Rispondono di illecito sportivo gli Affiliati ed i Tesserati di cui al precedente Art. 9 che compiano, consentano o non impediscano che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara o di un esame ovvero ad assicurare ad alcuno un ingiusto vantaggio.



4) Il Tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con Affiliati o Persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, ii Procuratore Federale.

#### Articolo 11 - La Commissione Federale d'Appello

- 1) La Commissione Federale d'Appello si compone di un Presidente, di due membri effettivi e di due membri supplenti, tutti nominati dall'Assemblea Nazionale elettiva mediante votazione a scrutinio segreto e dura in carica per l'intero quadriennio.
- 2) L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti in ordine di anzianità di età. Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, provvede alle nomine reintegrative. In caso di assenza temporanea del Presidente o dei componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti con lo stesso criterio di cui sopra.
- 3) La Commissione Federale d'Appello giudica, in ultima istanza, sui reclami proposti avverso le decisioni degli Organi di Giustizia di primo grado; essa agisce quale Corte di Appello avverso le pronunce del Giudice Federale.
- 4) Alla Commissione Federale d'Appello compete il giudizio per revisione e la concessione della riabilitazione.

#### Articolo 12 - II Giudice Sportivo

- 1. Il Giudice Sportivo è nominato dall'Assemblea Nazionale elettiva mediante votazione a scrutinio segreto e dura in carica per l'intero quadriennio. E' nominato con le stesse modalità un Giudice Sportivo Supplente.
- 2. Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Federale.

# Articolo 13 - II Procuratore Federale

- 1) Presso la Federazione e costituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
- 2) L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale ed eventualmente di uno o più Sostituti.



- 3) Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione, dura in carica per l'intero quadriennio ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Appello.
- 4) I Sostituti Procuratore sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Appello.
- 5) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'Art. 26, Punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI o in quella degli alti Ufficiali delle Forze dell'Ordine, anche a riposo.
- 6) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'Art 26, Punto 2, del codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI nonché in quelle degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Ufficiali delle Forze dell'Ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
- 7) Il Procuratore federale ed i Sostituti Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato per più di due volte.

#### Articolo 14 - Attribuzioni del Procuratore Federale

- 1) Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione degli affari a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
- 2) Il Procuratore Federale: a) riceve, tramite la Segreteria Federale, le denunzie ed i reclami concernenti violazioni disciplinari; b) promuove anche autonomamente l'azione disciplinare investendone il Giudice Sportivo; c) provvede all'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza degli assunti contenuti in essi; d) può ricorrere alla Commissione Federale d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo.
- 3) Il Procuratore Federale e i Sostituti in nessun caso assistono alle deliberazioni del Giudice presso ii quale svolgono le rispettive funzioni.

#### Articolo 15 - Astensione e Ricusazione

- 1) Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;



- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni, e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato pubblicamente o indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
- g) se un parente prossimo suo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti Lettere a), b), c), e) e g). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2) La dichiarazione di ricusazione, che può essere presentata anche dal Procuratore Federale, deve enunciarne i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme con i documenti che vi si riferiscono, all'Organo Giudicante competente, entro cinque giorni da quando l'interessato o il Procuratore vengono a conoscenza della composizione dell'Organo Giudicante; se tale composizione, per qualsiasi ragione, non è nota prima dell'udienza, l'eccezione deve essere fatta all'inizio dell'udienza medesima.

Qualora la causa sia sorta o sia divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve in ogni caso essere proposta prima del termine dell'udienza. La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, fino al giorno precedente quello fissato per la decisione, qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto.

3) Sulla ricusazione e sostituzione decide la Corte d'Appello.

Se viene ricusato un componente della medesima Corte d'Appello, sulla relativa domanda decide lo stesso organo con esclusione del membro interessato.

Se la ricusazione riguarda i componenti della Corte, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità di età. Se riguarda ii Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.

Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.

Il ricorso per la ricusazione è privo di effetti quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione deve contenere se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza di ricusazione deve indicare ii Giudice che sostituisce quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

In caso di rigetto, l'istante è tenuto al versamento di una somma determinata dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio a titolo di penale.



I componenti dell'Ufficio di Procura non possono essere ricusati; tali componenti hanno l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

#### Articolo 16 - Azione del Procuratore Federale

- 1) Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della CIK, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.
- 2) L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro ii termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
- 3) Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
- 4) Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e degli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare il proprio intendimento esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti nello Statuto o nelle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al Giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente interessati dal procedimento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
- 5) Dopo ii provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine dell'ottavo anno successive a quella in cui e stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

#### Articolo 17 Prescrizione dell'azione

- 1) Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini indicati dalla presente disposizione.
- 2) La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui è realizzato il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
- 3) Fermo quanto previsto ai precedenti commi, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
- a) il termine dell'anno successivo a quello in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;



- b) il termine del sesto anno successivo a quello in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia statutaria, regolamentaria, gestionale ed economica;
- c) il termine dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stato commesso l'ultimo alto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di esami, gare, competizioni o campionati;
- d) il termine del quarto anno successivo a quello in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
- 4) I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
- 5) La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finche non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

# Articolo 18 - Svolgimento delle indagini

- 1) Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
- 2) A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall' Art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI, in quanto compatibili.
- 3) La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Gli atti di indagine compiuti dopa la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
- 4) Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica agli interessati e al Consiglio Federale, entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione. Dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
- 5) Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

#### Articolo 19 - Procedimento innanzi al Giudice Sportivo

1) I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo, quando non sono instaurati d'ufficio a seguito di acquisizione diretta dei documenti ufficiali, sono promossi su segnalazione del Procuratore Federale o su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.



- 1) L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
- 2) L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro termine non superiore a sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciarsi.

# Articolo 21 - Fissazione della data di decisione

- 1) Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata senza ritardo.
- 2) Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice Sportivo a cura della Segreteria. Prima della prenuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice Sportivo può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

# Articolo 22 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1) I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

#### Articolo 23 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Giudice Federale

- 1) L'udienza innanzi al Giudice Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
- 2) Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere il Giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
- 3) Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
- 4) Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Giudice, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
- 5) Se viene disposta consulenza tecnica, il Giudice sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Giudice Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
- 6) Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.



- 7) Lo svolgimento dell'udienza è regolata dal Giudice. La trattazione è orale e concentrata ed assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
- 8) Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre ii diritto di prendere la parola dopo il rappresentante della Procura Federale.
- 9) Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
- 10) La decisione del Giudice Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

# Articolo 24 - Giudizio innanzi alla Commissione Federale d'Appello

- 1) Le pronunce del Giudice Sportivo possono essere impugnate con ricorso alla Commissione Federale d'Appello.
- 2) Il ricorso può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Commissione Federale d'Appello entro sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Giudice Sportivo di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
- 3) Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con ii reclamo di cui al precedente comma, in tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre ii terzo giorno successivo a quello in cui ii reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
- 4) II Presidente della Commissione Federale d'Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
- 5) Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Commissione Federale d'Appello. Entro ii medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
- 6) La Commissione Federale d'Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
- 7) Innanzi alla Commissione Federale d'Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
- 8) La Commissione Federale d'Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del ricorso decide nel merito.
- 9) La decisione della Commissione Federale d'Appello, adottata senza ritardo, è comunicata alle parti senza altro indugio e pubblicata.



#### Articolo 25 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

- 1) Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.
- 2) Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del ricorso.
- 3) Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
- 4) Il corso dei termini è sospeso:
- a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
- b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
- c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato a del suo difensore;
- d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti dell'organo giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
- 6) L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
- 7) La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata.
- 8) Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale ricorso.

# Articolo 26 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

- 1) Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
- 2) La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.



- 3) La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento federale nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
- 4) L'efficacia di cui ai precedenti Punti 1) e 3) si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
- 5) In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificazione.
- 6) Fuori dei limiti di cui ai precedenti Punti, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità Giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacita di stare in giudizio e all'incidente di falso.
- 7) In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità Giudiziaria.

# Articolo 27 - Sanzioni disciplinari a carico delle Associazioni e Società Sportive affiliate

- 1) Le sanzioni disciplinari a carico delle delle Associazioni e Società Sportive affiliate sono:
  - a) l'ammonizione;
- b) l'ammenda, da € 100,00 a € 1.000,00, in caso di violazioni commesse dagli Organi Direttivi Sociali, o dai Soci delle Associazioni e Società Sportive affiliate, da pagarsi entro trenta giorni dalla notifica;
- c) la sospensione dalle attività federali, da un mese a quattro anni, in caso di violazioni commesse dagli Organi Direttivi Sociali, o dai Soci delle Associazioni e Società Sportive affiliate;
- d) la radiazione, che può essere comminata per gravissime infrazioni che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della CIK.

#### Articolo 28 - Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati

- 1) Le sanzioni disciplinari a carico delle Persone sono:
  - a) l'ammonizione;
  - b) la sospensione dalle attività federali da un mese a quattro anni;



- c) la radiazione, che può essere comminata per gravissime infrazioni che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della CIK.
- 2) la violazione delle norme sul doping comporta l'applicazione delle sanzioni previste nelle Norme Sportive Antidoping.

#### Articolo 29 - Misura delle sanzioni • La continuazione

1) La qualità e la misura delle sanzioni sono stabilite dagli Organi Giudicanti a seconda della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti per cui si procede, tenuto canto dell'eventuale recidiva.

Gli Affiliati ed i Tesserati che dopo essere stati condannati per un'infrazione ne commettono un'altra vengono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento di pena fino alla meta della pena da infliggere per la nuova infrazione.

- 2) La pena può essere aumentata fino alla meta:
  - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
  - se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate alle lettere precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

- 3) Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto nel Punto 1) può essere sino alla metà e nei casi previsti nel Punto 2) può essere sine a due terzi.
- 4) In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare ii cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
- 5) Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
- 6) Se in uno stesso processo una Persona o Associazione/Società Sportiva è giudicata per più violazioni che appaiono evidentemente unite da un medesimo disegno illecito si applica la sanzione ritenuta equa per la violazione che il Giudice ritiene più grave aumentata fino a 3 volte.
- 7) La contestazione della recidiva è obbligatoria.
- 8) La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.



- 1) L'Affiliato od il Tesserato che compia atti idonei e diretti in non equivoco a commettere infrazioni o che ne è, comunque, responsabile è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
- 2) Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.
- 3) Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano di per se un'infrazione diversa.

#### Articolo 31 - Circostanze aggravanti

- 1) Costituiscono circostanze aggravanti:
- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
  - b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all' organizzazione;
  - d) aver agito per motivi futili o abietti;
  - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato;
  - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
  - h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
  - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a se o ad altri un vantaggio.

# Articolo 32 - Circostanze attenuanti

- 1) Costituiscono circostanze attenuanti:
  - a) aver agito senza dolo, determinato da fatto ingiusto altrui;



- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione ad omissione del colpevole;
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente ii danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
  - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
- 2) Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze sopra previste al comma 1°, lettere a), b), c) e d), può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

#### Articolo 33 - Valutazione delle circostanze

- 1) Le circostanze attenuanti o che escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo Giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
- 2) Le circostanze aggravanti sono valutate dall'Organo Giudicante a carico dei soggetti responsabili soltanto se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
- 3) Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

# Articolo 34 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

- 1) L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
- 2) Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo delle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
- 3) Se concorrono più circostanze aggravanti, si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
- 4) Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma ii Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.



Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

#### Articolo 35 - Sospensione per la tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

- 1) Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali della CIK nonché degli Organismi Rappresentativi delle Associazioni e Società Sportive affiliate, il Giudice Federale, laddove accerti, a istanza di qualunque soggetto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, che i componenti dei richiamati Organi sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" del Codice di Comportamento Sportivo del CONI o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale, ne dispone la sospensione fino a che non sopravvenga l'accertamento della loro irresponsabilità o l'inefficacia di tali misure.
- 2) La sospensione di cui al presente Articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopa la data del 30 ottobre 2017.
- 3) I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'Art. 11, Punta 1), del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ricoprenti cariche negli Organismi Sportivi della Federazione o negli Organismi Rappresentativi delle Associazioni o Società Sportive affiliate, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla Federazione l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del dovere di osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'Art. 8, Punta 1) del presente Regolamento di Giustizia Sportiva.

#### Articolo 36 - La Riabilitazione

- La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
- 2) Il provvedimento è emesso dalla Commissione Federale d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
  - b) che in tale periodo il condannato abbia data prova costante di buona condotta.
- 3) Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al punto precedente. La Commissione Federale d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

La Commissione Federale d'Appello si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione è depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, che provvede alla trascrizione nell'apposito registro federale e a darne comunicazione all'istante a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sette giorni.

- 4) Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
- 5) La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione Federale d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice Sportivo che commina la nuova condanna.

# Articolo 37 - Amnistie, indulti e grazia

L'amnistia è un alto di clemenza generale con ii quale la CIK rinuncia all'applicazione della sanzione, facendone cessare l'applicazione. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L'amnistia non si applica ai recidivi, salvo che ii provvedimento disponga diversamente.

L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali.

L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

II Consiglio Federale indica la decorrenza dell'amnistia stessa.

Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia l'Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

L'indulto, salvo diversa previsione nel provvedimento concessivo, non estingue le sanzioni accessorie, può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi salvo, che il provvedimento disponga diversamente.

L'indulto, atto di clemenza generale, commuta, in tutto o in parte, la sanzione irrogata in altra più lieve, ma non opera direttamente sull'illecito, che non si estingue.

La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.

Nel concorso di più illeciti disciplinari, l'indulto si applica una sola volta sul cumulo delle sanzioni non ancora eseguite o in corso di esecuzione.

#### Articolo 38 - Norma finale

Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Federale ai sensi dell'art.14 lett. M) dello Statuto.